

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE

Delibera Consiglio comunale n. 46 del 30 agosto 2007

Modificato con:

- deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 12/05/2008

- deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 08.04.2014

ALLEGATO SOMMARIO

TITOLO I – POLIZIA URBANA DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Oggetto e applicazione

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

Art. 5 - Vigilanza

TITOLO II - QUALITA' DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

Art. 7 - Pulizia dell'abitato

Art. 8 - Rifiuti

Art. 9 - Sgombero neve

Art. 10 - Luminarie natalizie

Art. 11 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

Art. 12 - Bivacco ed accattonaggio

TITOLO III – TUTELA DELL'AMBIENTALE URBANO

Art. 13 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

Art. 14 - Installazione di tende su facciate di edifici

Art. 15 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

TITOLO IV - DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 – Divieti

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

TITOLO V- TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 18 – Lavori in civili abitazioni

Art. 19 - Lavoro notturno

Art. 20 - Spettacoli e trattenimenti

Art. 21 - Abitazioni private

Art. 22 - Strumenti musicali

Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto

TITOLO VI - TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 - Tutela degli animali domestici

Art. 25 - Protezione della fauna selvatica

Art. 26 - Divieti specifici

Art. 27 - Disturbo da parte di animali

Art. 28 - Mantenimento dei cani

Art. 29 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

TITOLO VII - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

- Art. 30 - Esposizione dei prezzi
- Art. 31 - Divieto di ingresso di animali
- Art. 32 - Servizi igienici
- Art. 33 - Insegne dei pubblici esercizi

TITOLO VIII - OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

- Art. 34 - Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico
- Art. 35 - Specificazioni
- Art. 36 - Manifestazioni
- Art. 37 - Spettacoli viaggianti
- Art. 38 - Mestieri artistici
- Art. 39 - Elementi di arredo
- Art. 40 - Strutture pubblicitarie
- Art. 41 - Lavori di pubblica utilità
- Art. 42 - Traslochi
- Art. 43 - Comizi e raccolta di firme
- Art. 44 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza
- Art. 45 - Gazebo ed ombrelloni
- Art. 46 - Esposizione di merci

TITOLO IX - DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

- Art. 47 - Commercio in forma itinerante

TITOLO X – POLIZIA RURALE – GENERALITA’

- Art. 48 - Principi della polizia rurale
- Art. 49 - Ordinanza in materia di polizia locale

TITOLO XI - PASCOLO - CACCIA – PESCA

- Art. 50 - Pascolo degli animali
- Art. 51 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 52 - Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 53 - Attraversamento di abitato con greggi o mandrie di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 54 - Esercizio di caccia e pesca
- Art. 55 - Raccolta e commercializzazione di funghi
- Art. 56 - Conduzione di apiari

TITOLO XII - CASE RURALI

- Art. 57 - Costruzioni di case rurali
- Art. 58 - Igiene di case rurali
- Art. 59 - Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 60 - Prevenzione incendi
- Art. 61 - Incameramento delle acque piovane
- Art. 62 - Fognature
- Art. 63 - Stalle
- Art. 64 - Concimaie
- Art. 65 - Cani a guardia di edifici rurali

TITOLO XIII - AMBITI IN ZONE RURALI. NORME GENERALI

- Art. 66 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 67 - Espurgo di fossi e canali
- Art. 68 - Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 69 - Abbeveratoi per animali
- Art. 70 - Recisione di rami protesi e radici
- Art. 71 - Aratura dei terreni
- Art. 72 - Irrigazione
- Art. 73 - Canali, opere consortili e tombinature
- Art. 74 - Prelievi di acque correnti
- Art. 75 - Prelievi di acque sotterranee
- Art. 76 - Pozzi irrigui
- Art. 77 - Diramazioni o accessi
- Art. 78 - Strade vicinali
- Art. 79 - Obblighi dei frontisti di strada
- Art. 80 - Pulizia della sede stradale e manutenzione aree urbanizzate
- Art. 81 - Spigolatura
- Art. 82 - Terreni incolti- Stazionamento attrezzature agricole

TITOLO XIV - MIGLIORAMENTI FONDIARI

- Art. 83 - Autorizzazione
- Art. 84 - Siepi e corsi d'acqua

TITOLO XV - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO L'INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 85 - Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria
- Art. 86 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 87 - Cartelli per esche avvelenate
- Art. 88 - Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche
- Art. 89 - Acquisto, detenzione e impiego dei Presidi Sanitari

TITOLO XVI - MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 90 - Obbligo di denuncia
- Art. 91 - Isolamento per malattie contagiose
- Art. 92 - Smaltimento delle carcasse animali o di loro parti
- Art. 93 - Igiene degli animali e delle stalle

TITOLO XVII - RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 94 - Colture agrarie – Limitazioni
- Art. 95 - Accensione di fuochi
- Art. 96 - Fuochi d'artificio
- Art. 97 - Divieti
- Art. 98 - Decoro delle aree private
- Art. 99 - Distanze di rispetto
- Art. 100 - Stoccaggio dei liquami
- Art. 101 - Riutilizzo delle deiezioni
- Art. 102 - Divieto di spargimento
- Art. 103 - Orari

TITOLO XVIII - SANZIONI AMMINISTRATIVE

- Art. 104 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

- Art. 105 - Provvedimenti accessori
- Art. 106 - Sequestro e custodia dei beni
- Art. 107 - Sospensione delle autorizzazioni
- Art. 108 – Risarcimento dei danni

TITOLO XIX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 109 - Entrata in vigore
- Art. 110 - Abrogazioni

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA E RURALE

TITOLO I

POLIZIA URBANA - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico, in armonia con le norme dello Stato e della Regione Umbria, la sicurezza dei cittadini, la fruibilità dei beni comuni, la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:

- a) qualità dell'ambiente e decoro urbano;
- b) quiete pubblica e privata;
- c) tutela degli animali;
- d) esercizi pubblici;
- e) occupazione di aree e spazi pubblici.

Art. 3 – Definizioni

1. E' considerato bene comune tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico; quello privato gravato da servitù di uso pubblico, costituita nei modi e nei termini di legge; le vie private aperte al pubblico passaggio; le aree di proprietà privata non recintate;
 - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane monumentali;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto il cui decoro debba essere salvaguardato;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti;
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusione alcuna.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.
4. L'utilizzazione dei beni comuni è subordinata a preventiva autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

- 1. Quando, a norma del Regolamento, necessita preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ente.
- 2. L'istanza deve essere corredata da documentazione che, in relazione al bene si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, o in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta idonea ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. L'istanza per il rilascio delle concessioni o autorizzazioni deve essere presentata almeno 15 giorni prima della data di previsto rilascio. Qualora lo ritenga necessario e per una sola volta nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento provvede la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento scritto debitamente motivato.

5. Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

1. Spetta alla Polizia Municipale il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento.

2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

3. Gli agenti della Polizia Municipale, nonché gli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento delle violazioni ed alla individuazione dei responsabili.

TITOLO II

QUALITA' DELL'AMBIENTE E DECORO URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A tutela della sicurezza e del decoro dei luoghi è vietato:

a) manomettere o alterare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, fatti salvi gli interventi di manutenzione indispensabili al loro mantenimento;

b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati rivolte sulla pubblica via;

c) manomettere, imbrattare, rimuovere o danneggiare sedili, panchine, fontane, giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse;

d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;

e) collocare, affiggere o appendere qualsiasi cosa su beni pubblici o su proprietà private ne sia compromesso il decoro;

f) praticare giochi di qualsiasi genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi, quando possono costituire intralcio, disturbo, o pericolo per gli utenti;

g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato i 14 anni di età;

h) lanciare sul suolo pubblico volantini o simili;

i) lavare sul suolo pubblico o presso fontane pubbliche veicoli o altri oggetti che possono procurare pregiudizio per la nettezza dell'abitato;

j) immergersi nelle fontane o gettarvi pietre, detriti e qualsiasi altra sostanza solida o liquida;

k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, o ostruendo le soglie degli ingressi;

l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;

m) riparare veicoli, tagliare legna, esercitare lavorazioni di pietre, metalli e simili sul luogo pubblico;

- n) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
 - o) soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - p) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
 - q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
 - r) lasciar vagare entro l'abitato animali da cortile, pecore, capre, equini, bovini e simili.
 - s) parcheggiare camper, roulotte, installare tende al di fuori delle aree appositamente attrezzate;
 - t) collocare su finestre, balconi, terrazzi e simili, verso la via pubblica o aperta al pubblico, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - u) *procedere ad innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni senza usare le dovute cautele affinché non si produca stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;*
 - u bis) *appendere panni ad asciugare qualora si produca stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;*
 - v) procedere alla battitura o pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie provocando la caduta di materiale sulla pubblica via.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire per determinati luoghi il divieto di stendere panni all'esterno delle abitazioni sui lati verso la pubblica via, nelle ore diurne o per l'intera giornata.

Art. 7 - Pulizia dell'abitato

1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. Chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, è tenuto alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre e, o con banchi mobili, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, appositi contenitori per il deposito dei rifiuti minuti.
4. E' vietato nutrire i colombi di città e gli animali in genere sulla pubblica via.
5. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli specifici esercizi commerciali, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
6. *“I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su esse siano stati depositati”*
- 6 bis *“I proprietari delle aree private destinate ad uso artigianale, commerciale e comunque produttivo, confinanti con la pubblica via, non devono lasciare accumulato nei loro cortili materiale inutilizzato quali resti di imballaggio e di bancali, teloni e residui vari”.*
7. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani o conferiti all'isola ecologica se di notevole ingombro e dimensione.

Art. 8 - Rifiuti

1. I rifiuti domestici devono essere conferiti, nei giorni e negli orari consentiti, negli appositi contenitori collocati dall'Amministrazione comunale o dall'azienda preposta, in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma precedente siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.

3. Le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da rottami o relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici ma conferiti “all'isola ecologica” predisposta dal Comune.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali, i residui prodotti dalla potatura delle piante o dal taglio delle erbacce, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani materiali provenienti da lavori edili. Tali materiali devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferiti direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.

Art. 9 - Sgombero neve

1. Salva diverse disposizioni emanata dall'Ente, la neve rimossa da luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I balconi ed i davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la pulizia della via sottostante ed in modo di non arrecare fastidi ai mezzi e ai pedoni che vi circolano.
3. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori di edifici, a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo di “caduta neve” con segnaletica ben visibile.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

Art. 10 - Luminarie natalizie

1. La collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 15 Gennaio di ogni anno, è consentita con elementi decorativi consoni alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario;
2. La ditta incaricata dei lavori deve essere abilitata all'installazione di impianti elettrici e deve presentare al Comune una dichiarazione dettagliata e sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza.
3. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di accensione e di spegnimento delle luci per tutto il territorio comunale e fissa la data entro la quale le installazioni debbono essere rimosse.
4. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.
5. Per l'eventuale utilizzo di infrastrutture comunali (quali pali e tesate di pubblica illuminazione, alberi, ecc.) è necessario richiedere la preventiva autorizzazione dell'ufficio competente; è comunque fatto divieto di utilizzare alberature quale supporto per tesate di luminarie.

Art. 11 - Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Previo consenso dei proprietari, per tutta la durata delle festività religiose e civili, non è richiesta alcuna autorizzazione per decorare strade e facciate di edifici con addobbi, drappi e festoni, fatto salvo il rispetto delle vigenti norme sulla circolazione stradale.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che promuovono l'iniziativa.

Art. 12 - Bivacco ed accattonaggio

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo, causando disturbo ai passanti.
2. E' vietato inoltre:
 - a) consumare alimenti e bevande occupando le piazze, i portici, gli edifici pubblici o le soglie degli stessi, di luoghi di culto, di abitazioni private e qualunque spazio o area pubblica assumendo comportamenti non consoni ai luoghi;
 - b) sdraiarsi o soggiornare nei portici, piazze giardini e altri luoghi pubblici o comunque a fruizione collettiva in modo contrario al pubblico decoro;

TITOLO III

TUTELA DELL'AMBIENTALE URBANO

Art. 13 - Manutenzione e cura delle facciate degli edifici

1. I proprietari degli edifici devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, le grondaie, gli androni e le scale, le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere quando necessario ai restauri dell'intonaco ed alla ritinteggiatura dei fabbricati.
2. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio e le prescrizioni dell'Ufficio tecnico comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o tinteggiatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe e dei numeri civici e gli stessi obblighi incombono sui proprietari delle insegne.
5. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba che abbia raggiunto un'altezza superiore a 20 cm, lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta, per tutta la loro lunghezza e alla pulizia dei canali per lo scolo delle acque.

Art. 14 - Installazione di tende su facciate di edifici

1. E' vietato collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque visibili da esso, tende che ostacolano il pubblico passaggio o con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 15 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. A salvaguardia dei luoghi di particolare interesse (archeologico, storico, artistico, ambientale, di culto ecc.), è sottoposto ad apposita autorizzazione il commercio itinerante su aree pubbliche nel centro storico di Spello.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 16 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, nelle aree verdi e nelle aiuole regolarmente segnalate è vietato:
 - a) procurare molestia alla fauna eventualmente ospitata;
 - b) introdurre animali fatta salva la presenza di apposite aree a loro destinate;
 - c) danneggiare la vegetazione;
 - d) fare uso improprio di giochi, panche e strutture;
 - e) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f) calpestare le aiuole;

Art. 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati sul fronte od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione di pericolo od intralcio per la circolazione, di veicoli e pedoni.

2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

3. Ferme restando le vigenti disposizioni di igiene, gli orti e giardini privati all'interno dei centri abitati ed in particolare nei centri storici o a ridosso degli stessi, non devono, anche se incolti, essere tenuti in stato di abbandono; i proprietari degli orti o giardini, o chi per essi, devono provvedere alla loro manutenzione evitando l'accumulo di materiali di scarto e di rottami, la crescita di sterpaglie, rovi e simili.

Le disposizioni del precedente comma si applicano anche agli orti giardini privati prospicienti la pubblica via quando nel periodo estivo rappresentino pericolo di incendio e/o limitazione della visibilità nelle intersezioni;

4 .Gli eventuali trattamenti fitosanitari e l'uso di diserbanti sono consentiti nel rispetto delle norme del regolamento comunale di igiene e sanità.

5. Tutti i proprietari e conduttori di terreni, confinanti con le strade comunali e vicinali, sono tenuti ad eseguire i lavori necessari per la coltivazione dei campi evitando che il terreno rimosso, o altri materiali, vengano ad occupare le pertinenze delle strade, le cunette e i canali di scolo delle acque.

TITOLO V

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 18 – Lavori in civili abitazioni

1. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore qualora si arrechi disturbo alla quiete pubblica e privata. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.

Art. 19 - Lavoro notturno

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 21.00 e le ore 7.00, e tra le ore 13.00 e le ore 15.00 nei centri abitati.

2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative in orario notturno è subordinata a preventivo parere dei servizi tecnici comunali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

Art. 20 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle autorizzazioni prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i responsabili dei circoli privati ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti, devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 23.00 e le ore 8.00.

2. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 21 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di disturbo, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 22 - Strumenti musicali

1. Il soggetto che, nella propria abitazione, fa uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 21.00 alle ore 8.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Art. 23 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.
2. La disposizione di cui al comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti.

TITOLO VI

TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 24 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici e randagi e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio da qualsiasi veicolo.

Art. 25 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa vigente a tutela delle stesse.
2. Il soggetto che detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo per terzi.

Art. 26 - Divieti specifici

1. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private, che comportino maltrattamenti e sevizie.

Art. 27 - Disturbo da parte di animali

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione del precedente comma al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a mettere l'animale in condizione di non continuare a disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Nell'ipotesi che la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

4. Gli animali non domestici di notevoli dimensioni (equini, bovini, ovini ecc.) devono essere tenuti a oltre 50 metri dalle abitazioni circostanti e dalle zone edificabili.

5. Gli animali da cortile possono essere allevati anche nei centri abitati ad uso esclusivamente familiare purché nel rispetto delle norme igieniche e in appositi e delimitati spazi posti ad almeno 10 metri dalle abitazioni circostanti. Nel Centro storico di Spello è vietato allevare animali da cortile.

Art. 28 - Mantenimento dei cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi.

2. A garanzia della sicurezza delle persone e della circolazione stradale, è fatto obbligo ai proprietari dei cani e a chiunque li accompagni in spazi pubblici, di condurli a guinzaglio e sotto il loro stretto controllo.

3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni o di utilizzare i raccoglitori messi a disposizione dell'Amministrazione comunale e di depositare quanto raccolto nei contenitori di rifiuti solidi urbani.

4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

5. In caso di situazioni e circostanze eccezionali possono essere determinate con ordinanza sindacale ulteriori particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Art. 29 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

TITOLO VII

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 30 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 31 - Divieto di ingresso di animali

1. E' vietato far accedere animali all'interno di esercizi di preparazione e somministrazione alimenti, salvo quelli che accompagnano persone inabili.

2. La sanzione per l'inosservanza del divieto è posta a carico del titolare dell'esercizio nonché della persona che ha in custodia l'animale.

Art. 32 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande e tutti i locali di pubblico ritrovo, debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Art. 33 - Insegne dei pubblici esercizi

1. Gli esercizi pubblici soggetti alla disciplina dell'art. 86 del R.D. 18/6/1931 n. 773, ed in particolare le strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere e tutti i locali di pubblico ritrovo, devono essere dotati di insegna esterna di denominazione indicante in modo inequivocabile il tipo di attività esercitata.

2. Ai fini del Regolamento per insegna si intendono anche pannelli, targhe, o scritte applicate direttamente sul muro.
3. Le insegne esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento che contengono indicazioni dell'attività diverse da quelle riportate nell'autorizzazione devono, a cura dei titolari degli esercizi, essere adeguate, sostituite o modificate entro i successivi 40 giorni.
4. E' fatto divieto assoluto di indicare nell'insegna, tipologie di esercizio diverse da quelle riportate nell'autorizzazione o consentite dalla stessa così come previsto nell'apposito regolamento dei mezzi pubblicitari.

TITOLO VIII OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 34 - Disposizioni sull'occupazione di suolo pubblico

1. E' vietato, a tutela dell'ambiente urbano, occupare il suolo nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione:
 - a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;
 - b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico.
 - c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
 - d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
3. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza, quiete pubblica e ornato pubblico. Qualora l'occupazione riguardi parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità deve essere vagliata anche con riferimento alle esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
4. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare. L'autorizzazione deve essere sempre negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata.
5. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione edilizia, anche in forma temporanea.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
7. Non è richiesta alcuna autorizzazione per occupazioni sovrastanti il suolo pubblico che non sporgano di oltre 30 cm il profilo degli edifici.

Art. 35 - Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:
 - a) occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata di giorni tre, e non abbiano alcuno scopo di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico.
 - b) temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando superino la durata di giorni tre o abbiano scopo di lucro, ovvero non rivestono alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a); sono assimilate quelle che si rendono necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito di materiale nella circostanza di ristrutturazioni di

unità immobiliari, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazioni di parti pericolanti di edifici e le sagre.

c) *“stagionali: riferite alle occupazioni da parte di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, effettuate ogni anno, nel periodo tra il primo Marzo e il quindici Gennaio dell'anno successivo, nei limiti di cui al successivo art. 45”.*

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

Art. 36 - Manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni, per le quali sia necessaria l'occupazione con strutture ed impianti di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Comune richiesta di autorizzazione, da sottoporre all'insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa alle modalità di occupazione, alle strutture che si intendono utilizzare, agli impianti elettrici ed alle modalità di smaltimento dei rifiuti.

2. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino, aree attrezzate, parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale, è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale e al pagamento di una cauzione il cui importo è stabilito annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 37 - Spettacoli viaggianti

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 38 - Mestieri artistici

1. Si intende per mestiere artistico l'esercizio su suolo pubblico dell'attività di pittore, ritrattista, mimo, giocoliere e disegnatore di immagini.

2. La sosta per l'esercizio di dette attività non è soggetta né ad autorizzazione, né alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

3. Il Comune individua le aree del territorio comunale in cui tale attività è consentita.

4. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio della loro attività, devono osservare ogni disposizione dettata dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 39 - Elementi di arredo

1. I soggetti che esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, possono ottenere la concessione per l'occupazione del suolo pubblico, a titolo oneroso, per collocarvi elementi di arredo, quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere, a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali.

Art. 40 - Strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentito collocare le strutture di cui al comma precedente su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale ne potrebbe derivare qualsiasi conseguenza negativa alla vegetazione e/o alla gestione del verde pubblico.
3. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
4. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non è consentita la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità.

Art. 41 - Lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale e, qualora l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, anche al competente ufficio tecnico comunale.
2. La comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la data di inizio e di ultimazione dei lavori, deve essere data tempestivamente al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. Il Funzionario Responsabile può disporre prescrizioni in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Qualora si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

Art. 42 - Traslochi

1. Qualora, in occasione di un trasloco, si ha la necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, l'interessato deve presentare istanza, in duplice copia, alla Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. Accertato che nulla osta, l'Ufficio competente della Polizia Municipale restituisce la copia munita di visto autorizzante e inoltra l'altra copia, pure vistata, all'ufficio tributi per l'applicazione degli oneri dovuti.
2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 43 - Comizi e raccolta di firme

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare e con le esigenze di cui all'art. 32, comma 3.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno cinque giorni prima e, in presenza di motivate ragioni, l'Amministrazione può derogare a tale termine.
3. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

Art. 44 - Offerta di beni in natura a fini di beneficenza

1. La raccolta di fondi, effettuata anche occasionalmente, mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, è consentita esclusivamente alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale come definite dall'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, ed alle organizzazioni riconosciute ai sensi della legge 7/12/2000, n. 383.
2. La raccolta di fondi, se effettuata su area privata, è soggetta a previa comunicazione al comune contenente il luogo, la durata, il tipo di servizio e/o di bene offerto nonché la qualità del soggetto promotore, resa dal responsabile o legale rappresentate nella forma di autocertificazione.
3. Qualora per lo svolgimento dell'attività necessita utilizzare il suolo pubblico, la comunicazione di cui al comma precedente è sostituita dalla richiesta di occupazione del suolo pubblico, contenente in ogni caso le dichiarazioni di cui al comma precedente.
4. Tutte le istanze, autorizzazioni e concessioni, non necessitano dell'assolvimento dell'imposta di bollo e del pagamento dei tributi locali.

Art. 45 - Gazebo ed ombrelloni

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile, può essere rilasciata l'autorizzazione temporanea o stagionale per l'occupazione di una parte delimitata di suolo per la collocazione di gazebo, ombrelloni, tavolini e sedie.
2. Le strutture utilizzate, durante il periodo dell'occupazione non possono essere infisse al suolo.
3. Le stesse debbono essere realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dai regolamenti edilizio e/o prescritti dall'Ufficio tecnico comunale, e che non sussistano motivi ostativi di viabilità, igiene e di sicurezza pubblica.
4. *“Qualora l'occupazione interessi spazi destinati al verde pubblico o alla sosta essa potrà raggiungere un massimo di quaranta metri quadrati. Il Comando Polizia Municipale, vista l'istanza, ne individuerà l'effettiva estensione autorizzabile in modo che non sia pregiudicato l'uso del bene da parte della collettività”.*
5. Le disposizioni di cui al comma precedente valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini, sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

Art. 46 - Esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via. Può essere rilasciata l'autorizzazione, nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale.
2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI N MATERIA DI COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

Art. 47 - Commercio in forma itinerante

1. I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche ed i produttori agricoli, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei seguenti divieti e limiti:

- a) è vietato posizionare i veicoli o le strutture di vendita laddove il parcheggio o la sosta non siano consentiti dalle vigenti norme in materia di circolazione stradale;
- b) è vietato esercitare nelle vie o piazze nelle quali sono presenti problemi di viabilità, nonché nelle zone cittadine tutelate da specifici motivi di interesse archeologico, storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico;
- c) non è consentito sostare nello stesso punto per un tempo superiore rispetto a quello fissato dalla legge regionale, trascorso il quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
- d) a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura e dai cimiteri;
- e) a tutela della igiene dei prodotti posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose;
- f) l'attività non può essere iniziata prima delle ore 7 e conclusa dopo le ore 20;
- g) sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati salva apposita autorizzazione comunale temporanea.

2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

TITOLO X POLIZIA RURALE – GENERALITA'

Art. 48 – Finalità della polizia rurale

1. Le norme del presente regolamento in materia di polizia rurale si applicano a tutti gli ambiti compresi nel territorio comunale che a vario titolo sono interessati da attività agricole, così come definite dall'art. 2135 del C.C., indipendentemente dalla destinazione urbanistica.

Art. 49 - Ordinanze in materia di polizia rurale

1. Le ordinanze emanate in materia di polizia rurale, contengono le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, l'oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali è fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

2. Avverso le ordinanze di cui al presente articolo è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale.

TITOLO XI PASCOLO – CACCIA - PESCA

Art. 50 - Pascolo degli animali

1. Il bestiame, di ogni specie, al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che rechi danni ai fondi finitimi, molestia ai passanti e pericolo per la viabilità.

Art. 51 - Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

1. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre la preventiva autorizzazione del Comune, previo pagamento delle somme dovute, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

2. Il pascolo lungo le strade soggette a notevole transito veicolare può essere vietato o limitato con provvedimento motivato dell'ufficio competente.
3. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati, occorre acquisire il preventivo consenso del proprietario.

Art. 52 - Sanzioni per pascolo abusivo

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 843, comma 2° e 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi dell'art 104 del presente regolamento.

Art. 53 - Attraversamento di abitato con greggi o mandrie di bestiame di qualsivoglia specie

1. Ferme restando le norme del Codice della Strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsivoglia specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata e dovrà essere opportunamente segnalata all'inizio e alla fine, dal personale di custodia, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo.
2. Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.
3. Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 54 - Esercizio di caccia e pesca

1. L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 55 - Raccolta e commercializzazione di funghi

1. La raccolta di flora spontanea è consentita nei limiti espressi dalla L. 352/93 regolamento di applicazione D.P.R. 376/95, dalla Legge Regionale n.12 del 21.02.2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 56 - Conduzione di alveari

1. La conduzione di apiari e relativa denuncia è regolamentata dalla Legge Regionale n. 24 del 26.11.2002, regolamento di esecuzione L.R. n. 10 del 15.07.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO XII CASE RURALI

Art. 57 - Costruzione di case rurali

1. Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case rurali, stalle, fabbricati rurali, ecc. occorre acquisire il permesso a costruire rilasciato dal Comune.
2. Le case rurali e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente, in modo da evitare danni alle strade.

Art. 58 - Igiene di case rurali

1. Le case rurali devono essere tenute in buono stato di manutenzione.
2. Le stalle e le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati.
3. E' vietato lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione e delle aree pubbliche.

Art. 59 - Depositi di esplosivi e infiammabili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla normativa vigente, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi ed infiammabili per l'esercizio della minuta vendita senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Tale autorizzazione è altresì necessaria per i depositi di gas e petrolio liquefatti, riguardo ai quali devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 214/2006.
3. Dovendosi costruire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.
4. I depositi di:
 - paglia e legna con giacenza superiore a 500 quintali,
 - carburante con giacenza superiore a 0,5 mc.,sono soggetti ai controlli di prevenzione incendi e alla messa in atto delle misure preventive previste dalla legge.

Art. 60 - Prevenzione incendi

1. Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetti di paglia o d'altro materiale infiammabile.
2. I locali adibiti al deposito del fieno, sia esso stagionato o in fermentazione, debbono essere posti in fabbricati staccati dalle case coloniche, nel rispetto della distanza minima tra i fabbricati, imposta dal vigente Regolamento Edilizio.
3. Per gli impianti e le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ai sensi della Legge 26 luglio 1965 n. 966 e legge 7 Dicembre 1984 n. 818, si dovranno osservare le prescrizioni tecniche impartite dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
4. Per tali impianti dovrà essere acquisito il "Certificato di Prevenzione Incendi".

Art. 61 - Incameramento delle acque piovane

1. I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da consentire il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 62 - Fognature

1. Le abitazioni devono essere obbligatoriamente dotate di servizi igienici e lo smaltimento dei liquami deve avvenire solo ed esclusivamente in conformità a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art. 63 - Stalle

1. Le stalle con due o più bovini ed equini adulti od altri animali, ossia con più di 12 quintali di peso vivo mediamente allevato, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e seguenti del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e Dlgs 152/2006 secondo le disposizioni tecniche impartite dalla ASL nel rispetto della normativa sanitaria ed urbanistica vigente.
2. In particolare si prescrive che la costruzione delle concimaie deve rispettare le seguenti distanze minime:
 - 30 mt. dalle abitazioni,
 - 20 mt. dalle strade,
 - 50 mt. dalle cisterne di acque potabile,
 - 8 mt. dalle stalle e dai corsi d'acqua.

Art. 64 - Concimaie

1. Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile.

2. Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo, per un periodo massimo di un mese.
3. Sono considerati alla stregua delle concimaie anche i silos per la formazione del mais ceroso e per il deposito di mangimi o miscele per allevamenti, in quanto fonte di inconvenienti igienici.

Art. 65 - Cani a guardia di edifici rurali

1. I cani a guardia degli edifici rurali non recintati, in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi, ma assicurati con mezzi adeguati in modo da non risultare pericolosi a terzi.

TITOLO XIII

AMBITI IN ZONE RURALI: NORME GENERALI

Art. 66 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opera di qualsiasi natura, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.
2. Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
3. Accertata la violazione da parte degli uffici competenti, sarà notificato al proprietario del fondo l'ordine di procedere all'eliminazione delle cause nel tempo massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della comunicazione, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore.
4. Trascorso inutilmente tale periodo verranno applicate le sanzioni di cui al comma successivo, previo l'avvio della procedura per l'esecuzione in danno.
5. E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione del corso delle acque pubbliche (R.D. 25/07/1904 n.523).

Art. 67 - Spurgo dei fossi e canali

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno della proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
2. Sono considerati alla stregua del presente articolo anche le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai, che dovranno essere parimenti conservate sgombre a cura e spese dei proprietari.
3. I fossi delle strade comunali, vicinali e rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogni qualvolta sia ritenuto necessario.
4. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescritto dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.
5. I fossi privati di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti proprietari dei fondi limitrofi, essere risezionati; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.
6. I terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 68 - Distanze per fossi, canali ed alberi

1. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine, si deve osservare una distanza uguale alle profondità del fosso o del canale.
2. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto d'inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
3. Per la distanza degli alberi d'alto fusto, è necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto, l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo.
4. Per le viti, gli arbusti, siepe vive ecc. dovrà essere rispettato un arretramento di almeno mezzo metro.
5. Tale distanza deve essere di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno, o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, di due metri per le siepi di robinie con un diametro del fusto non superiore a 18 cm.
6. Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 2078/92 del 30.06.92 e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523.

Art. 69 - Abbeveratoi per animali

1. Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti.
2. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immergervi oggetti di qualsiasi specie.
3. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio di veicoli.
4. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche per usi domestici.

Art. 70 - Recisione di rami protesi e radici

1. I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale e pregiudicando la sicurezza della via pubblica. Inoltre devono tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio dei canali ed evitare tassativamente di gettare i rami tagliati nei canali stessi.
2. In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando l'applicazione della sanzione per la violazione accertata.
3. Nella fattispecie trova anche applicazione l'art. 29 del codice della strada (D. Lgs. 285/1992).

Art. 71 - Aratura dei terreni

1. I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità, evitando danni alle strade, alle siepi ed ai fossi.
2. Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm dalla carreggiata stradale o dal ciglio del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Per quanto concerne i canali di bonifica, tale distanza non deve essere inferiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".
3. In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e al materiale esecutore della violazione.
4. Successivamente all'accertamento della violazione, il proprietario dovrà provvedere entro il termine di giorni 5 (cinque) al ripristino dello stato dei luoghi, salvo impedimenti dovuti a causa di

forza maggiore. 4. In caso di inadempienza del proprietario o di chi per esso, nel termine sopraindicato, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

Art. 72 - Irrigazione

1. L'irrigazione delle colture deve essere effettuata in modo tale da non arrecare danni o molestie a terzi.
2. L'irrigazione dei terreni laterali alle strade pubbliche deve essere regolata in modo che le acque non cadono sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione.
3. In ottemperanza agli obblighi del comma 2 del presente articolo, gli aventi diritto sui terreni laterali sui quali si effettua la irrigazione devono collocare gli apparecchi per l'irrigazione ad una distanza dal confine stradale ed in una posizione tale da prevenire la caduta di acqua sulla carreggiata, ed inoltre devono realizzare le opportune canalizzazione per evitare che l'acqua irrigua invada, anche occasionalmente, la sede stradale.

Art. 73 - Canali, opere consortili e tombinature

1. Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.
2. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.
3. Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate dietro parere favorevole dell'ufficio comunale competente.
4. Per quanto riguarda i canali consortili, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombinature devono essere preventivamente autorizzate dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Art. 74 - Prelievi di acque correnti

1. Eventuali prelievi di acque correnti, per uso non domestico o di limitate quantità, entro canali non sono consentiti, se non previa richiesta al Consorzio di Bonifica competente, in qualità di titolare delle concessioni idriche da parte dei superiori organi, fatte salve comunque le norme di Legge.

Art. 75 - Prelievi di acque sotterranee

1. Eventuali prelievi di acque sotterranee non sono liberi, ma sono sottoposti ad autorizzazione in base alle norme vigenti.
2. Le fontane a getto continuo, da pozzi salienti, dovranno essere munite di idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.
3. Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.
4. Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli etc.) sono vietati e sono concessi soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.
5. Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, è applicabile. La sanzione prevista dall'art. 219 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e impianti elettrici".

Art. 76 - Pozzi irrigui.

1. I pozzi irrigui dovranno essere visibili e dovranno essere chiusi con manufatti fissi o mobili atti a salvaguardare la pubblica incolumità.

Art. 77 - Diramazioni o accessi

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione Comunale.

Art. 78 - Strade Vicinali

1. Tutte le strade vicinali devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza accertata, in modo di permettere un agevole transito dei mezzi agricoli.
2. In caso di eventi franosi o di altra calamità i proprietari devono ottemperare a tutte le disposizioni di eventuali ordinanze e ad eseguire tempestivamente eventuali opere di manutenzione necessarie a porre in sicurezza, nel limite del possibile, i tratti di strada interessata.
3. Qualsiasi accesso ai fondi interessati dovrà essere perpendicolare alle strade stesse, salvo ragioni di ordine orografico o morfologico del fondo.

Art. 79 - Obblighi dei frontisti di strada.

1. E' proibito deporre, gettare sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito nonché sulle banchine stradali o nei fondi limitrofi, pietre, altri materiali e rifiuti.
2. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da tali strade, per tutto il tratto antistante la loro proprietà, o il fondo loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre ed i materiali di cui sopra, e a conservare in buono stato di manutenzione gli sbocchi degli scolli (barbacani, pozzetti etc.) che affluiscono nei fossi delle strade stesse o nelle cunette laterali, come pure i muri di sostegno, di contenimento dei terreni adiacenti alle sedi stradali.
3. Eventuali sistemazioni di tali strade, aperte al pubblico transito, con materiali idonei, devono essere debitamente autorizzati dal Comune.
4. Nella fattispecie trovano anche applicazione gli artt. 30 e 31 del vigente codice della strada (D. Lgs. 285/1992).

Art. 80 - Pulizia delle sede stradale e manutenzione aree urbanizzate.

1. Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori agricoli comporti solamente l'imbrattamento oppure un modesto e temporaneo ingombro delle strade pubbliche o di uso pubblico, senza causare comunque il danneggiamento della sede stradale, la sanzione amministrativa sarà applicata solo nel caso che l'autore non provveda immediatamente alla perfetta pulizia ed al ripristino delle condizioni di transitabilità della strada.
2. E' fatto assoluto divieto di piantumare essenze arboree di carattere intensivo, ad esclusione di parchi e giardini al servizio delle residenze e di coltivare essenze erbacee di qualunque specie in zone residenziali urbanizzate.
3. Altresì è fatto obbligo di mantenere in modo decoroso le stesso zone residenziali (sfalcio periodico delle erbe, divieto di accatastamenti o depositi a cielo aperto ecc...)

Art. 81 - Spigolatura

1. Senza il consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.
2. Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da un atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 82 - Terreni incolti - Stazionamento attrezzature agricole

1. I proprietari, ovvero gli aventi diritto, devono conservare i terreni agricoli incolti liberi da rifiuti ed effettuare gli interventi gestionali necessari per non arrecare danni a persone e fondi limitrofi e per prevenire l'insorgenza di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.
2. Nei casi di inosservanza delle norme di cui al comma 1 del presente articolo, qualora si generino gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e/o nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, il Comune intima, con propria ordinanza, l'effettuazione degli interventi ritenuti indispensabili sui terreni agricoli incolti e provvede, in caso di inottemperanza, all'esecuzione d'ufficio degli stessi addebitandone i costi al trasgressore.

3. E' vietato lasciare stazionati o abbandonati sui terreni attrezzi agricoli e/o macchinari e/o loro parti e/o accessori per periodi di tempo superiori a quelli necessari per il completamento delle lavorazioni cui essi servono.

TITOLO XIV MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 83 - Autorizzazioni

1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento aziendale che comporti alterazioni della morfologia e della vegetazione arborea esistente, compreso il cambio di destinazione d'uso dei prati stabili, dovrà essere richiesta al Comune che, tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G., concederà preventivamente l'Autorizzazione.

Art. 84 - Siepi e corsi d'acqua

1. Qualsiasi miglioramento fondiario o riordino fondiario non può modificare il sito dei corsi d'acqua.

2. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, o modificare, i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde, salvo i casi di pericolo di crollo ed interrare gli argini riducendo la sezione dei corsi d'acqua e/o dei fossati.

3. Le siepi ed i filari di alberi nel fondo migliorato o bonificato dovranno essere ripristinati nella misura in cui essi preesistevano, cioè mantenendo l'estensione, pur potendosi eventualmente modificare la loro disposizione ed orientamento. Il ripristino dei filari di alberi o siepi dovrà essere curato dal proprietario del fondo in modo che siano reintrodotti le specie vegetali autoctone più adatte alle caratteristiche del luogo.

4. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra se non preventivamente autorizzati.

TITOLO XV MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

Art. 85 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

1. Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931 n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2 dicembre 1931 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed a altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio d) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 1 di Aprile di ogni anno.

e) al fine di evitare la propagazione di piante infestanti, è fatto obbligo di tagliare periodicamente le fasce incolte, relative a corsi d'acqua, canalette, strade e altri terreni.

Art. 86 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

1. E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinate alla coltivazione. E' concesso, previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente, la vendita su posti fissi durante i mercati, le fiere ed in ogni altra occasione.
2. E' vietato trasportare piante o parte di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dall'osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 87 - Cartelli per esche avvelenate

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile "Pericolo - Esche velenose" o simile.
2. Per le esche derattizzanti, o ad altro scopo, poste al di fuori dei fondi in aree accessibili alla popolazione o ad animali è previsto per le stesse un'adeguata protezione. Le stesse potranno essere poste esclusivamente previa autorizzazione dell'ufficio comunale competente.

Art. 88 - Tutela delle aree destinate all'esercizio di attività agricole biologiche.

1. L'agricoltura biologica viene definita e regolamentata dalla legge regionale.
2. I titolari di patentino per l'uso di presidi sanitari sono tenuti ad adottare ogni cautela per evitare che irrorando colture attigue a terreni coltivati secondo gli indirizzi dell'agricoltura biologica, si verifichino sconfinamenti del presidio sanitario impiegato.
3. Il proprietario o il conduttore di terreni coltivati biologicamente sono tenuti a dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "Coltura biologica " o, se del caso, "Suolo trattato biologicamente".

Art. 89 - Acquisto, detenzione e impiego dei Presidi Sanitari.

1. Per l'acquisto e l'uso di presidi sanitari molto tossici e nocivi e' subordinato il possesso del patentino secondo quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 1255/1968.
2. I soggetti interessati ad acquisire o rinnovare il patentino devono partecipare obbligatoriamente ai corsi specifici organizzati da Enti Pubblici e da privati, d'intesa con le Aziende Sanitarie Regionali e la Regione (Circ.Minist. San. n.37/88) e sostenere alla fine un colloquio di verifica della loro competenza sull'argomento.
3. Per l'acquisto e l'uso dei Presidi Sanitari nocivi da utilizzarsi esclusivamente negli orti e giardini familiari, a difesa delle colture il cui raccolto e' destinato al proprio consumo, i soggetti interessati devono esibire al venditore specifica autocertificazione, vidimata e protocollata presso il Settore Igiene Pubblica competente. Tale documento ha una validità di un anno dalla data del rilascio.
4. Il titolare del patentino e più in generale chi ne fa uso, e' responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti.
5. In particolare deve curare che:
 - il veicolo utilizzato per il trasporto dei presidi sanitari non sia contemporaneamente adibito al trasporto di prodotti per l'alimentazione umana ed animale;
 - lo stesso sia pulito immediatamente qualora, durante le operazioni di scarico, si rilevasse esservi;
 - stato danneggiamento delle confezioni ed una conseguente fuoriuscita dei prodotti all'interno del mezzo;
 - il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non sia adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, areato, facilmente pulibile; deve inoltre essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o

rottura di confezioni;

- i prodotti siano conservati esclusivamente nelle loro confezioni originali provviste di etichetta leggibile fino alla fine del trattamento;
- durante la preparazione delle miscele e la loro utilizzazione vengano attuate tutte le disposizioni contenute sulle etichette dei prodotti impiegati, in particolare sia rispettata la soglia di massimo dosaggio consentito e l'utilizzo dei sistemi di sicurezza individuali per gli addetti alle operazioni;
- siano osservate le modalità d'uso e le precauzioni consigliate nel libretto d'istruzione della macchina spanditrice;
- vengano usati tutti i sistemi di protezione individuale necessari a seconda delle modalità di trattamento.

6. Fatte salve diverse disposizioni di legge, gli utilizzatori di presidi sanitari devono munirsi e compilare il "Registro dei trattamenti e del magazzino dei presidi sanitari"

7. Nel corso di trattamenti con Presidi sanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.), le miscele che li contengono non devono raggiungere edifici ed aree pubbliche o private di terzi, strade, colture, corsi d'acqua, pozzi, sorgenti, ed ambiti naturali tutelati previsti da leggi nazionali, regionali o da delibere comunali, ne' arrecare disturbo alla popolazione.

8. A tale scopo si devono osservare le seguenti regole:

- è vietato l'utilizzo di presidi sanitari entro una distanza di ml.30 (trenta) dalle abitazioni, edifici, luoghi pubblici e relative pertinenze (cortili, giardini, orti);
- i trattamenti ad una distanza superiore ai 30 metri dalle aree indicate nel precedente paragrafo sono consentiti in assenza di vento; al di sotto di tale fascia sono ammissibili i trattamenti con prodotti fitosanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi orientativamente prima delle ore 10.00 e dopo le ore 17.00, purché vengano effettuati in assenza di vento ed esclusivamente con l'impiego, nei vigneti e frutteti, della lancia a mano o dell'atomizzatore a spalla con il getto rivolto verso il fondo agricolo.

9. Nelle colture a terra (mais, soia) e' consentito l'uso delle irroratrici a barra, regolate ad una pressione tale da evitare qualsiasi fenomeno di dispersione e/o deriva ad una distanza di ml.5.00. Nella fascia di 100 metri da abitazioni od altri edifici, strade pubbliche, corsi d'acqua ed allevamenti di animali, e' vietato il trattamento dei pioppeti con qualsiasi mezzo.

10. Nei fondi che si trovano lontano dai suddetti luoghi (in aperta campagna), i trattamenti sono consentiti con i seguenti limiti:

- il getto contenente la miscela non deve raggiungere persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade; qualora si ravvisi tale rischio, il trattamento deve essere temporaneamente sospeso;
- sia mantenuta una fascia di rispetto di almeno 10.00 metri dai corsi d'acqua, pozzi, sorgenti o fontane, salvo norme più restrittive previste dalle normative vigenti o da ordinanze del Sindaco;
- -é vietato l'uso di presidi sanitari su tutti quei terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto d'immissione delle sostane tossiche o nocive all'interno degli ambiti tutelati; è vietato l'utilizzo di presidi sanitari negli ambiti boschivi e siepi.

11. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci su proprietà o superfici altrui, e' fatto obbligo di avvertire immediatamente il confinante del tempo di inagibilità e del periodo di carenza dei fitofarmaci impiegati.

12. Durante il trattamento, e per tutto il periodo di inagibilità, dovrà essere apposto il cartello di divieto di accesso alle aree trattate ai non addetti o non adeguatamente equipaggiati, con la dicitura: "Coltura (o terreno) con presidi sanitari", data del trattamento e periodo di carenza o di inagibilità.

13. La raccolta o l'immissione al consumo del prodotto trattato devono avvenire solo dopo che sia trascorso il periodo di sicurezza prescritto dalla legge e riportato nelle istruzioni allegate alla confezione.

14. La preparazione delle miscele contenenti presidi sanitari, il lavaggio delle attrezzature per la distribuzione e lo scaricamento dei liquidi di lavaggio sono vietati in prossimità di corsi d'acqua,

pozzi, o sorgenti, fossi, fontane, vie ed aree pubbliche; e' vietato versare i liquidi di lavaggio nelle fognature.

15. I contenitori vuoti dei presidi sanitari devono essere smaltiti secondo la normativa vigente.

16. I prodotti usati vengono conferiti in appositi centri di distribuzione; in caso di mancanza di questi ultimi, devono essere smaltiti con metodi approvati dal settore igiene pubblica. Fino all'organizzazione di apposito servizio di raccolta, lo smaltimento è a carico di chi produce i rifiuti tramite ditte autorizzate nel rispetto del D. Lgs. 152/2006. I contenitori dei presidi sanitari in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

17. E' in ogni caso vietato l'abbandono dei contenitori sul suolo pubblico o privato o nei corsi d'acqua, e sanzionato come abbandono di rifiuti tossici e nocivi.

17. E' vietato l'impiego di presidi sanitari con mezzi aerei.

TITOLO XVI

MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 90 - Obbligo di denuncia

1. I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'autorità comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate all'art. 1 del Regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità.

Art. 91 - Isolamento per malattie contagiose

1. Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui va fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infettati, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.

2. I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 92 - Smaltimento delle carcasse animali o di loro parti

1. Al fine di preservare il suolo e l'ambiente dalle forme di inquinamento derivanti dallo smaltimento irrazionale delle carcasse animali, o loro parti, ed allo scopo di tutelare lo stato igienico sanitario degli allevamenti, dovranno essere seguite le seguenti disposizioni:

- in caso di malattia o morte degli animali è obbligatoria la denuncia al servizio veterinario;
- fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di polizia veterinaria, è vietato distruggere, bruciare, interrare, trasformare, trasferire le spoglie animali, ovvero abbandonare arbitrariamente le carcasse sul territorio (art.264 del T.U.L.S. e D.P.R. n. 320/1954);
- qualunque modalità di eliminazione diversa dalla raccolta organizzata è permessa solo se concordata con il personale del settore sanitario dell'ALS locale.

2. In caso di morte degli animali si deve procedere secondo le indicazioni che seguono.

A. Mortalità occasionale ed imprevista di animali di grossa e media taglia (bovini, equini, suini, ovini e caprini):

- comunicazione immediata dell'allevatore o detentore degli animali al servizio veterinario per il sopralluogo ed il rilascio del certificato accompagnatorio, - ritiro della carcassa ed invio alla sardigna con il mezzo della ditta convenzionata.

B. Mortalità derivante dall'allevamento intensivo (suinetti, conigli, pollame, selvaggina):

- l'allevatore deve dotarsi do apposito frigorifero congelatore nel quale riporre giornalmente i morti dentro a sacchi di carta;
- a scadenza programmata, o comunque in caso di bisogno, l'allevatore richiede il certificato veterinario per l'invio alla sardigna;

- in via eccezionale è consentito il trasporto dei sacchi contenenti gli animali morti, con mezzo idoneo, a cura dell'allevatore, al centro di raccolta indicato dall'ALS nei giorni ed orari stabiliti.

C. Mortalità sovra normale di avicunicoli durante il trasporto verso il macello:

- trasporto a cura dell'imprenditore al centro di raccolta indicato dall'ALS con mezzo autorizzato e certificazione veterinaria.

D. Scarti e sottoprodotti della macellazione:

- vengono raccolti presso i macelli con oneri a carico degli imprenditori.

3. L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954 n. 320.

4. L'interramento può essere autorizzato dal servizio veterinario locale sulla base delle condizioni elencate nel Decreto Legislativo 508/92.

Art. 93 - Igiene degli animali e delle stalle

1. Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate, inoltre, le stalle, devono essere sottoposte a trattamenti di derattizzazione e di moschicida.

2. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

3. E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

TITOLO XVII

RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA'ALTRUI

Art. 94 - Colture Agrarie -Limitazioni

1. Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché, per la sua attività non costituisca pericolo ed incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali colture.

2. Quando si ritiene necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture e di ordinare in caso di inadempienza la cessazione dell'attività secondo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 95 - Accensione di fuochi

1. Fatte salve le limitazioni vigenti in materia nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbi.

2. In base a quanto disposto dall'art. 703 del Codice Penale, dall'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è vietato l'accensione di fuochi in luoghi abitati o nelle loro immediate vicinanze, lungo vie pubbliche e ferrovie prevedendo tali norme anche l'arresto se il fatto è cagionato da più persone.

3. L'accensione di fuochi è vietata

- in luoghi abitati e nelle loro immediate vicinanze,

- lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali),

- lungo le ferrovie,

- a una distanza inferiore di 100 metri da strade e ferrovie,

- lungo i corsi d'acqua,

- a distanze inferiori a 100 metri dai boschi (salvo che per la preparazione del cibo o il riscaldamento di coloro che vi soggiornano per lavoro e comunque adottando i dovuti accorgimenti di sicurezza),

- in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanza inferiore a 100 metri da essi.

4. Nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo.

5. Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali, in particolare:

- le stoppie o altri residui possono essere bruciati solo a 100 metri da aree boscate, in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci (nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all'ammenda scatta la denuncia all'autorità giudiziaria);
- i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.

6. E' vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

Art. 96 - Fuochi d'artificio.

1. E' vietata l'accensione di fuochi di artificio non in libero commercio, di razzi antigrandine, di mortaretti ed in genere ogni esplosione pericolosa a chi non sia autorizzato dalle Autorità competenti, al di fuori dei luoghi specificati nell'autorizzazione e senza l'osservanza dei tempi e modalità ivi prescritte.

Art. 97 - Divieti.

1. E' vietato, depositare, anche temporaneamente, o abbandonare sui propri fondi o su fondi altrui, rifiuti di qualsiasi origine, compresi materiali inerti provenienti da attività edili, veicoli a motore, rimorchi, macchinari ed attrezzature inutilizzabili destinati o da destinare alla rottamazione.

2. E' vietato altresì:

a) danneggiare, inquinare e intorbidire in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche nonché le fontane;

b) convogliare e gettare nei corsi d'acqua, siano pubblici o privati, materie putride, immondizie e qualsiasi altro materiale che possa impedire il deflusso delle acque o produrre esalazioni moleste.

Art. 98 - Decoro delle aree private

1. Al fine di tutelare il decoro nelle aree private è fatto divieto di abbandonare rifiuti di qualsiasi origine, compresi materiali meccanici, rimorchi ed attrezzature inutilizzabili, di accatastare e fare depositi di prodotti o materiali agricoli vari in modo disordinato (legname, balle di paglia e fieno, silos mais, ecc..).

Art. 99 - Distanze di rispetto

1. Al fine di prevenire inconvenienti dovuti all'eccessiva vicinanza tra allevamenti e insediamenti abitativi, i nuovi insediamenti zootecnici (stalle, concimaie, vasche dei liquami scoperte e aree adibite alla stabulazione di animali) sono tenuti al rispetto delle distanze minime contenute nelle norme tecniche di attuazione del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Spello.

Art. 100 - Stoccaggio dei liquami

1. Le vasche di raccolta dei liquami zootecnici devono avere perfetta tenuta. La capacità delle vasche, in conformità a quanto disposto dal DRG 27.12.2000 n. 1577, dovranno essere tali da garantire, in assenza di trattamenti che accelerino la maturazione dei reflui, un'autonomia di stoccaggio pari a 6 mesi, per i liquami suini e avicoli, e a 4 mesi per i liquami di altre specie.

2. Nel dimensionamento delle vasche occorrerà computare anche le acque meteoriche provenienti da aree di stabulazione scoperte e altre imbrattate da deiezioni zootecniche.

Art. 101 - Riutilizzo delle deiezioni

1. L'utilizzo dei liquami zootecnici a fini fertirrigui è ammesso nelle quantità massime prodotte da:
 - 25 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti avicunicoli
 - 35 q.li per ettaro di peso vivo allevato per liquami provenienti da allevamenti suini e di vitelli a carne bianca
 - 40 q. li di peso vivo per ettaro per liquami provenienti da altri allevamenti.
2. Nelle zone assoggettate a vincolo idrogeologico e nella fascia di ricarica degli acquiferi, tali limiti sono rispettivamente ridotti a:
 - 15 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami avicunicoli
 - 24 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami suini e di vitelli a carne bianca
 - 30 q.li/ha di peso vivo allevato per liquami di altri allevamenti
3. Il letame può essere sparso senza particolari prescrizioni fino al quantitativo corrispondente a quello prodotto da un carico di bestiame allevato pari a 40 q.li per ettaro di peso vivo mediamente allevato.
4. Il letame nella concimaia dovrà essere asportato in modo da non creare molestia nel rispetto dell'igiene e del decoro.
5. Il letame dovrà essere asportato con mezzi adeguati, senza dispersione di liquami od altro, e dovrà essere interrato subito, fatto salvo lo spargimento stagionale sui prati stabili.
6. Lo spargimento dei liquami oltre che essere comunicato alla Provincia, Dgr 1577/2000.
7. Nel caso venisse accertato l'imbrattamento delle strade comunali, vicinali, interpoderali, o comunque di uso pubblico, durante il trasporto di liquami, la sanzione verrà applicata sia al proprietario del materiale trasportato sia al trasportatore.
8. Rimangono comunque a carico di entrambi i soggetti le spese eventualmente sostenute dal Comune per l'intervento di pulizia necessario a ripristinare l'igiene ed il decoro della pubblica via.

Art. 102 - Divieto di spargimento

1. E' vietato lo spargimento dei liquami nei seguenti ambiti:
 - aree non agricole;
 - fasce di rispetto di 5 metri dai principali corsi d'acqua;
 - durante le piogge e perlomeno per un giorno dopo ogni precipitazione nel periodo compreso tra l'inizio di Novembre e la fine di Marzo;
2. E' vietato distribuire deiezioni zootecniche a meno di 25 metri dalle civili abitazioni, stabilmente abitate.

Art. 103 - Orari

1. Lo spargimento in campo delle deiezioni (ad eccezione del letame maturo), a distanze inferiori a 150 ml dalle abitazioni è vietato nei seguenti orari:
 - a) dal 1 ottobre al 15 maggio : dalle ore 11.00 alle 14.00 e dalle ore 18.30 alle ore 20.00.
 - b) dal 16 maggio al 30 settembre : dalle ore alle ore 10.00 alle ore 21.00.
 - c) divieto per tutto l'anno dalle ore 10.00 alle ore 21.00 del sabato e dalle 9 alle 20 della Domenica.
 - d) l'immediato interrimento consente lo spargimento, per una fascia max di mt.10 tra spargimento e interrimento, ad esclusione: dalle ore 12 alle 14 dalle ore 18.30 alle 20.00 in tutto l'arco dell'anno.

TITOLO XVIII

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 104 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

2. Le violazioni alle disposizioni del Regolamento sono soggette, ai sensi di legge, a sanzione amministrativa. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai regolamenti comunali.
3. Per le violazioni alle disposizioni del Regolamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma.
5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 6 .comma 1, punto a), b), c), d), i), j), l), n), o), p), q), r), t); art.8, commi 3-4-5; art 15; art. 52; art. 53; art. 66; art. 67; art. 87; art. 88; art. 89; art. 92; art. 100; art. 101; art. 102; art. 103, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa fissata nella misura da €. 80,00 a €. 500,00.
6. Le sanzioni amministrative per la violazione delle restanti norme del presente Regolamento sono fissate nella misura da €. 25,00 a €. 500,00.

Art. 105 - Provvedimenti accessori

1. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso d'atto di concessione o d'autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
2. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell'autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
3. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile del danno sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

Art. 106 - Sequestro e custodia di beni

1. I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, semprechè le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 e successive modificazioni. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

Art. 107 - Sospensione delle autorizzazioni

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto inflazionare;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

Art. 108 - Risarcimento danni

1. Nel caso la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione a condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggersi, le conseguenze della violazione stessa o lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO XIX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 109 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla scadenza del deposito di avvenuta pubblicazione all' Albo Pretorio.

Art. 110 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato qualsiasi atto o provvedimento in materia precedentemente adottato